


Allegato A - Inquadramento normativo


Di seguito si propone un'analisi delle principali norme di riferimento per il comparto energetico in linea con la definizione del presente Piano d'Azione.

Disposizioni in materia di rendimento e prestazioni energetiche nell'edilizia



La Regione Piemonte promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. Con la LR 13/2007 la Regione disciplina:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.



Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965. Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici.

La deliberazione disciplina:

- a) l'elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;
- b) i titoli di studio tecnico-scientifici richiesti;
- c) le modalità di svolgimento del corso di formazione;
- d) il modello dell'attestato di certificazione energetica e gli aspetti ad esso connessi;
- e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione;
- f) il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n. 35-9702. Disposizioni attuative in materia di impianti termici.

La deliberazione disciplina:

- a) i modelli di rapporto di controllo tecnico relativi alle operazioni eseguite dal manutentore;
- b) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli di efficienza energetica;

- c) caratteristiche, modalità di applicazione e di trasmissione del bollino;
- d) le modalità di ispezione degli impianti termici;
- e) le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti che effettuano le ispezioni;
- f) le caratteristiche costitutive e gestionali del sistema informativo condiviso relativo agli impianti termici.


Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia

L'analisi della domanda energetica correlata alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di ACS dimostra che il livello medio di efficienza energetica nei processi di trasformazione dell'energia presenta ampi margini di miglioramento. Peraltro, le emissioni dovute agli impianti termici del settore civile, durante il semestre invernale, rappresentano una quota importante delle emissioni complessive di sostanze inquinanti che interessano prevalentemente gli ambiti urbani. Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa comunitaria vigente, nel provvedimento sono stati quindi definiti scenari prescrittivi per l'adeguamento dei generatori di calore agli standard emissivi ed energetici individuati ed un analogo scenario per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati da un fabbisogno per la climatizzazione invernale particolarmente elevato.

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967. Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari.

La deliberazione disciplina:

- a) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria, le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga;
- b) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico.



Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti sulla prestazione energetica nell'edilizia e altri interventi per la coesione sociale

Il decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. Il provvedimento definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- c) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
- d) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;
- e) sostenere la diversificazione energetica;
- f) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
- g) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;
- h) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- i) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
- j) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.
- k) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

- l) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica


La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di incremento del 20% dell'efficienza energetica entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020, basati sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

Ciascuno Stato membro garantisce, inoltre, che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, che garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio, che sono parti designate o obbligate e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi

energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono rientrare in una strategia nazionale.

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili




Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Mentre il D.Lgs. 387/2003 si limitava alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto del 2011 recepisce l'ottica più ampia della Direttiva 2009/28 volta a promuovere la riduzione dei consumi di energia primaria e le fonti rinnovabili anche per la gli usi termici e i trasporti. Definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il provvedimento inoltre detta norme relative ai trasferimenti

statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e stabilisce criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti da fonti rinnovabili



Deliberazione della Giunta Regionale 14 Dicembre 2010, n.3-1183. Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra

In attuazione delle Linee guida nazionali (DM 10/09/2010, art. 17), la Regione Piemonte ha avviato un'istruttoria per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio piemontese, cercando così di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili. Nella deliberazione vengono segnalati anche gli ambiti territoriali (indicati come aree di attenzione) che, pur non compresi nelle aree non idonee, sono considerati scarsamente idonei ad ospitare impianti fotovoltaici a terra in considerazione della loro rilevanza paesaggistica ed ambientale, nonché della presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e/o perché gravati da situazioni di pericolosità idrogeologica.

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette nazionali e regionali, siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000;
3. Aree agricole ricadenti in prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo;
4. Aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315. Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse

In considerazione delle numerose istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse e del fatto che le stesse sono state foriere di frequenti conflitti ambientali aventi quali protagoniste le comunità locali di cittadini territorialmente interessate, è risultato opportuno procedere ad una prima individuazione delle aree inidonee alla localizzazione di tali fattispecie di impianti, in attuazione delle Linee guida nazionali (DM 10/09/2010, art. 17). Sulla base dell'istruttoria condotta, sono stati individuati come non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse i siti e le aree seguenti:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Territori dei Comuni ricadenti nella 'Zona di Piano' del Piano regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, in assenza di requisiti minimi prestazionali degli impianti pari a PES > 0%, > 10% e > 0%, rispettivamente per gli impianti delle filiere ligno-cellulosica, dei biocombustibili liquidi e del biogas;
3. Aree con elevato carico azotato (surplus > 50 kg/ha/a), per gli impianti a biogas che non utilizzano in prevalenza [>50% in peso] effluente zootecnico o scarti agricoli già prodotti nell'area;
4. Aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo (per impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW);
5. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;

Allegato A

6. i territori dei Comuni individuati nell' "Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico", per i soli impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in prevalenza [$>50\%$ in peso] prodotti agricoli da colture dedicate;
7. Aree forestali e aree oggetto di interventi di rimboschimento finanziati dall'Unione Europea
8. Aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.

Il documento allegato segnala, inoltre, alcuni ambiti territoriali che richiedono un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti in quanto, pur senza essere compresi nelle aree inidonee, presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica nell'ospitare impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse.